

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

Art. 960 - Titoli di merito

1. Costituiscono titoli di merito per il reclutamento degli atleti e degli istruttori:
 - a) i titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare;
 - b) i titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.

2. Sono valutate le seguenti prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
 - a) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
 - b) record olimpico: punti 30;
 - c) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
 - d) record mondiale: punti 25;
 - e) vincitore coppa del mondo: punti 20;
 - f) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
 - g) record europeo: punti 15;
 - h) vincitore coppa europea: punti 12;
 - i) medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
 - l) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
 - m) record italiano: punti 12;
 - n) vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
 - o) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
 - p) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
 - q) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
 - r) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
 - s) vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.

3. Sono valutati i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o università ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare, con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato:
 - a) laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
 - b) laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
 - c) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
 - d) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
 - e) abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
 - f) corso di specializzazione post laurea: punti 2;
 - g) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
 - h) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

4. I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.